



**Provincia di Prato**

**Regolamento sugli indirizzi per la nomina e  
designazione dei rappresentanti della Provincia  
presso enti, aziende, istituzioni e società  
partecipate.**

## INDICE

### **Art. 1 - Ambito di applicazione**

### **Art. 2 - Nomine e designazioni di rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni**

### **Art. 3 - Impedimenti alla nomina o designazione**

### **Art. 4 – Candidature**

### **Art. 5 - Nomina**

### **Art. 6 - Dimissioni**

### **Art. 7 - Doveri dei rappresentati**

### **Art. 8 - Pubblicità delle nomine**

#### **Art. 1**

##### **Ambito di applicazione**

1. Gli indirizzi di seguito definiti si applicano a tutti i procedimenti di nomina, designazione di rappresentanti della Provincia di Prato in enti, aziende ed istituzioni ad eccezione dei seguenti casi:

- a. ove la persona da nominare o designare sia già espressamente individuata da disposizione di legge, statuto, regolamento, convenzione;
- b. ove la persona da nominare o designare sia dipendente della Provincia di Prato;
- c. ove si tratti di nominare, designare una persona in comitati, gruppi di lavoro, commissioni o simili operanti all'interno dell'Amministrazione provinciale;
- d. ove lo statuto degli enti, aziende o istituzioni preveda espressamente il conferimento della carica di presidente o amministratore al Presidente o a suo delegato.

#### **Art. 2**

##### **Nomine e designazioni di rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni**

Le nomine o le designazioni sono effettuate dal Presidente fra soggetti maggiorenni che, per preparazione ed esperienza, diano la garanzia di competenza tecnica e/o giuridico-amministrativa da valutarsi in base agli studi compiuti, alle professioni esercitate, alle funzioni svolte presso aziende pubbliche o private, ovvero all'esperienza acquisita per incarichi pubblici o privati ricoperti.

#### **Art. 3**

##### **Impedimenti alla nomina o designazione**

1. Ferme le specifiche di tutte le cause d'impedimento alla nomina o designazione previste dalla normativa vigente, non possono essere nominati o designati quali rappresentanti della Provincia di Prato presso enti, aziende ed istituzioni coloro i quali:

- a. versino nelle condizioni di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del d.lgs. 39/2013.
- b. siano componenti di organi consultivi, di vigilanza o di controllo chiamati ad esprimersi sui provvedimenti e sull'attività degli enti, aziende o istituzioni cui si riferisce la nomina o designazione;
- c. si trovino in condizioni di conflitto d'interesse rispetto all'incarico, avendo, per le attività esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli dell'ente, azienda o istituzione cui si riferisce la nomina o designazione;

2. Ove sopraggiunta in corso di mandato una causa d'impedimento alla nomina o designazione prevista dalla legge o dal presente regolamento, essa si trasforma in causa d'incompatibilità;

#### **Art. 4**

##### **Candidature**

1. L'amministrazione renderà pubblico l'elenco delle candidature in scadenza nell'anno, mediante avviso sul sito istituzionale dell'ente. I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti di cui sopra

possono proporre direttamente la loro candidatura.

2. Per le nomine o designazioni di rappresentanti della Provincia di Prato in collegi sindacali o dei revisori di enti, aziende o istituzioni, l'interessato deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al momento di presentazione della domanda.

3. Le candidature per le nomine e le designazioni devono essere indirizzate al Presidente e devono essere corredate da:

- a. curriculum vitae contenente: le generalità complete e residenza; il titolo di studio e le precedenti esperienze lavorative; l'occupazione abituale, l'elenco delle cariche pubbliche, ovvero degli incarichi ricoperti in società a partecipazione pubblica, nonché in enti, associazioni, società private iscritte nei pubblici registri; i motivi che giustificano la candidatura;
- b. dichiarazione di insussistenza di cause di impedimento alla nomina /designazione;
- c. nel caso di sussistenza di cause di incompatibilità, dichiarazione che le stesse saranno sanate prima della nomina.

4. La candidatura deve essere sottoscritta dal presentatore, corredata dalla fotocopia di documento di identità o firma elettronica.

5. Non saranno accolte le candidature che:

- a. non attestino la sussistenza dei requisiti richiesti;
- b. non siano state regolarmente sottoscritte.

6. Tutte le candidature presentate decadono automaticamente alla scadenza del mandato del Presidente.

## **Art. 5**

### **Nomina**

1. Coloro che vengono ritenuti idonei all'incarico, prima del perfezionamento della designazione o della nomina, presentano una dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

2. Successivamente, nel corso dell'incarico, gli interessati presentano annualmente una dichiarazione sul permanere della insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al suddetto decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

3. La dichiarazione di cui sopra, da pubblicare nel sito della Provincia di Prato è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico o della carica.

## **Art. 6**

### **Dimissioni**

Le dimissioni di coloro che sono stati nominati o designati a rappresentare la Provincia di Prato presso enti, aziende ed istituzioni devono essere presentate in forma scritta all'organo di appartenenza e per conoscenza al Presidente qualora si tratti di designazione.

## **Art. 7**

### **Doveri dei rappresentanti**

1. I rappresentanti della Provincia di Prato in enti, aziende, istituzioni sono tenuti a comunicare alla Provincia, entro 5 giorni dal conferimento dell'incarico, l'eventuale compenso ai fini della pubblicazione nel sito web dell'Amministrazione Provinciale. I rappresentanti sono tenuti altresì a comunicare i compensi effettivamente percepiti a consuntivo e i rimborsi spese.

2. I rappresentanti della Provincia di Prato presentano, contestualmente all'approvazione del bilancio dell'ente, azienda, istituzione ove sono stati nominati o designati o, qualora il Presidente ne faccia richiesta, una relazione sull'attività svolta e sull'andamento dell'ente.

3. Nello svolgimento delle proprie funzioni i rappresentanti della Provincia di Prato si uniformano

agli indirizzi e dalle direttive espresse dall'Amministrazione. Il mancato adeguamento costituisce giustificato motivo di revoca;

**Art. 8 Pubblicità delle nomine**

L'elenco delle nomine effettuate dal Presidente è pubblicato sul sito internet della Provincia nella sezione "Amministrazione trasparente".